

UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2011/2012
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA

Non vi è dubbio che nei primi anni '50, le prestazioni che venivano svolte nell'ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti "tesserati" alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza.


Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di "scambio" tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito.

C'ò era dimostrato sia dal c.d. "regime di vincolo" (come tale incompatibile con qualsivoglia "libera" prestazione lavorativa) sia dall'elettorato attivo nelle assemblee federali, posto solo in capo al legale rappresentante del sodalizio affiliato.


- ❖ L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti
- ❖ Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, **estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio**

“....l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettivo, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero....”

CAUSA DEL RAPPORTO



Natura associativa
Assenza rapporto
sinallagmatico
Non è un rapporto
di lavoro



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato

Natura associativa (Cass. Civ. 12.05.09 n° 10867)

E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè **le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva.** A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

IN MATERIA DI COOPERTIVE

2.10 Invero la L. n. 142 – la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo – interviene in epoca in cui **a “tutte” le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della cd. “universalizzazione” delle tutele, che prima non esisteva. La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell’impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. Civ. sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335.**

2.11 La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n. 335. art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione presso l’Inps di una cd. Gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

...stabilisce in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica, da quella professionistica.

Legge 91/81 Art. 3 - Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

- ✓ Atleti giovani di serie (dal 14° anno di età assumono tale qualifica in caso di tesseramento per società prof.)
- ✓ Allenatori di calcio professionisti
- ✓ Arbitri basket

Possono sussistere “dilettanti” che operano in settori professionistici e professionisti che operano in settori dilettantistici

- ✓ Il Consiglio Nazionale del Coni non ha assunto la delibera prevista dallo Statuto sui criteri distintivi dell'attività professionistica da quella dilettantistica. Cosa significa?
- ✓ Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi al codice civile).

- ❖ ...ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e negli articoli 1, 2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604

- ❖ Collaborazione coordinata e continuativa
- ❖ Reddito parificato a quello di lavoro subordinato
- ❖ Soluzione prevista per sport dilettantistico ante 2000

Rapporto di lavoro sportivo come regime speciale

- ✓ La stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale.
- ✓ Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del "*professionismo di fatto*", oltre ad urtare con la ***voluntas legis***, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli "sportivi" esclusi dall'ambito della l. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa.

- ✓ Difficoltà di inserire il lavoro sportivo professionistico negli schemi ermeneutici classici del diritto del lavoro
- ✓ Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica nel lavoro sportivo professionistico
- ✓ I compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica qualificati "redditi diversi". Inapplicabilità dei requisiti previsti dalla legge 91/81. Problema: questo significa che per il c.d. lavoro dilettantistico si dovranno applicare regole già considerate, come tali, inapplicabili per quello professionistico

I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

- a) "professionisti";
- b) "non professionisti";
- c) "giovani"

I "NON PROFESSIONISTI"

1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "calcio a cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa.
2. Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 4 bis giocatore non professionista Reg. Esecutivo F.I.P.

1. Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.
2. Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza.

L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.

4. Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
5. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi Federali Competenti.

Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere



A titolo gratuito



A titolo retribuito

Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Al Consiglio Direttivo
Dell'Associazione_____

Il sottoscritto _____
socio dell'associazione_____

Dichiara

Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione.

Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione. Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede

(il socio)

Luogo, lì_____

Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

- ❖ "...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- ❖ Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- ❖ Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

A titolo retribuito

- 1. prestazioni di lavoro dipendente
(art. 2094 c.c.)**
- 2. prestazioni di lavoro autonomo
(art. 2222 c.c.)**
- 3. prestazioni sportive dilettantistiche
(è una forma di lavoro tipica ??????)**

Ex art. 2222 c.c.

- ✓ **Lavoro autonomo:** *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,*

Ex art. 2094 c.c.

- ✓ **Lavoro subordinato:** *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.*

ASPETTI FISCALI

SVILUPPO NORMATIVO

**Legge n. 133/1999
(art. 25)**

**Regolamento
attuativo
dell'art. 25**

Legge n. 342/2000

↓
**prima definizione di
"compenso" agli
sportivi dilettanti**

↓
**piena attuazione alla
L. 133/99**

↓
**modifica la disciplina
introdotta con L.
133/99**

Effetto 01 gennaio 2000

**Colloca la disciplina dei compensi tra i "redditi diversi" nel TUIR
(art. 67 definizione e art. 69 trattamento fiscale)**

- ❖ La quota parte dei compensi che eccedeva i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 25 della legge 133/99 (dieci milioni): "costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi"

Art. 67 lett. M) TUIR



TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto"

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **€ 7.500**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

SOGGETTO EROGANTE

CONI

Enti di promozione sportiva

Federazioni sportive nazionali

Qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche che sia da essi riconosciuto

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)

Requisito oggettivo

- Mediante l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della **manifestazione sportiva a carattere dilettantistico**.
- Si tratta dei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento.

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)

Requisito soggettivo

Sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati *a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco"* (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

Essendo necessario il concorso di entrambi i predetti requisiti, non possono essere considerati redditi diversi i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica, così come i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

" Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica "

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell' "*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

ART. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

CHIARIMENTI SULLE SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 - ❖ Assenza del vincolo di subordinazione
 - ❖ Continuità nel tempo
 - ❖ Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - ❖ Coordinamento con il committente
2. Di natura non professionale
 - ❖ La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore
3. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

*"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, **i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.**"*

- ✓ Oggi, l'art. 35, comma 6, D. L. n. 207 *cit.* – vigente – ha esteso anche alle Federazioni la possibilità di assumere co. co. co., i cui compensi, pertanto, verranno ricondotti alla disciplina di cui all'art. 67 primo comma let. m).

Attività escluse dal regime agevolato

Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell'ambito dell'attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:

- ✓ **DI LAVORO DIPENDENTE**
- ✓ **DI LAVORO AUTONOMO O D'IMPRESA**
- ✓ **DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI**
- ✓ **DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE DILETTANTISTICA**
- ✓ **A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA OCCASIONALE, ANCORCHE' EROGATE DA SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Trattamento fiscale delle somme percepite

(anno solare principio di cassa)

Fino ad € 7.500,00	Non concorrono a formare il reddito del percettore
Oltre ad € 7.500,00 fino ad € 28.158,27 (ulteriori €20.658,28)	Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23%, maggiorata dell'addizionale regionale Non concorrono a formare il reddito del percettore, ma rilevano ai fini della determinazione dello scaglione
Somme che eccedono € 28.158,27	Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% e dell'addizionale regionale Concorrono alla formazione del reddito del percettore

Adempimenti del collaboratore

- ✓ Rilasciare, all'atto del pagamento, una dichiarazione con cui attestano al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia.
- ✓ Il Ministero delle Finanze ha stabilito che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "autocertificazione preliminare", salvo tempestive rettifiche di aggiornamento (Guida del Contribuente n, 8 cap III)
- ✓ Inserire nella dichiarazione dei redditi solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00; (vedi infra)

- Di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società
- Di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere _____ ulteriori somme in esenzione per € _____ (euro _____)
- Di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00.

Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di € _____ (euro _____) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal _____ al _____

In fede Data _____ Firma _____

1° caso: Percettore senza "altri redditi" se non quelli relativi all'attività sportiva dilettantistica

Compensi

Non superiori a € 7.500,00

Non superiori a € 28.158,28

Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

No

No

730 oppure Unico

2° Caso: Percettore con "altri redditi".

Compensi

Non superiori a € 7.500,00

Non superiori a € 28.158,28

Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

730 oppure Unico

730 oppure Unico

730 oppure Unico

Adempimenti dell'ente sportivo

- ✓ Ricevono la dichiarazione dal lavoratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00
- ✓ Versano la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo
- ✓ Entro il 28.02 dell'anno successivo rilasciano al percettore una certificazione (in forma libera) che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (fino a € 7.500,00)
- ✓ Compilano la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate

Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con decorrenza 01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) TUIR.

Gli enti sportivi sono tenuti a dichiarare nel modello 770 tutti i compensi corrisposti agli atleti (oltre che ai terzi percipienti in genere) e quindi anche i compensi che godono dell'esenzione da imposizione fiscale perché inferiori a € 7.500,00 annue.

Il motivo intuitivo di tale obbligo dichiarativo è il controllo che l'erario si riserva di effettuare per evitare l'indebita fruizione di una pluralità di franchigie da parte di uno stesso atleta, o sportivo assimilato, percettore di compensi presso una molteplicità di enti.

La ritenuta alla fonte riferita ai premi

Art. 30 D.P.R. n. 600/1973: « [...] *Gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, **sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte** [...] ».*

I premi, assieme ai compensi, rientrano fra le erogazioni che lo sportivo dilettantistico e l'ente erogante possono considerare redditi diversi, soggetti al prelievo sotto forma di ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto nei modi e nelle forme già esposti.

La ritenuta alla fonte riferita ai premi

La versione attuale dell'art. 30 **esclude** alla radice ogni rischio di doppia imposizione reddituale, affermando a chiarissime battute che **la ritenuta può e deve essere solo una**: la ritenuta di cui all'art. 30 D.P.R. 600 *cit.* è sussidiaria rispetto alle altre.

Si ritiene che, in caso di premi inferiori alla soglia degli € 7.500,00, **essi vadano comunque esenti da ogni forma di imposizione**, a prescindere da un'interpretazione **strettamente rigorosa del disposto di cui all'art. 30 *cit.***, che sarebbe rassegnata in *malam partem* nei confronti del contribuente e quindi lesiva dei canoni dello Statuto.

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

- ✓ I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a **"titolo gratuito"** e **"fatti salvi gli obblighi di servizio"**, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- ✓ Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. **A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett. m) Tuir.**

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al **solo ambito sportivo dilettantistico** ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali **rimborsi forfetari di spesa** anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di **specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi**, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI

Sono ESCLUSI
Dalla formazione del reddito
I rimborsi spese analitici per

Vitto

Alloggio

Viaggio

Trasporto

Se DOCUMENTATE:
È necessario produrre
Una nota spese

Se in occasione di prestazioni
effettuate FUORI
DAL TERRITORIO COMUNALE
(residenza dello sportivo diletto.)

I Rimborsi Spese

- ✓ Per rimborso spese si intende il rimborso al collaboratore sportivo delle sole spese vive documentate da lui anticipate per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione (c.d. piè di lista)
- ✓ Per poter sostenere che si tratti di un vero e proprio rimborso spese e non di una retribuzione per l'attività svolta, sarà necessaria un'apposita delibera o lettera di incarico che specifichi la causa delle spese e l'autorizzazione a compierle.
- ✓ Gli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio possono essere ammessi solo per prestazioni effettivamente rese (esempio in occasione di trasferte fuori sede)
- ✓ Non potranno, invece, essere considerati rimborsi spese i pagamenti di vitto ed alloggio continuativi, ossia indipendenti dall'effettivo svolgimento della prestazione. (forme di retribuzioni in natura – fringe benefit)

- ✓ A tal fine si deve fare riferimento al territorio del comune di residenza di colui che percepisce il compenso, non a quello in cui ha sede l'ente sportivo o a quello in cui è ubicato il relativo impianto.
- ✓ Rientrano fra le spese riconosciute senza obbligo di ritenuta anche i rimborsi chilometrici, ragguagliati alle tariffe ACI, per autovetture o motocicli utilizzati negli spostamenti, sempre fuori dal comune di residenza del percipiente.

Il problema dei fringe benefit

Con il termine "fringe benefits" (letteralmente: benefici marginali), si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente/collaboratore/amministratore allo scopo di integrarne la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività.

Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell'emolumento principale che viene erogato in denaro. Sono quindi strumenti in mano all'impresa che permettono di incentivare i collaboratori e allo stesso tempo consentono agli stessi di stabilire una miglior relazione con l'azienda, aumentandone il senso di appartenenza.

Si cumulano con i compensi.

Gli atleti residenti fiscalmente all'estero

- ✓ La prassi li equipara e li parifica agli atleti italiani – ris. n. 142/E del 2001.
- ✓ Redditi percepiti fino al tetto di € 7.500,00: esenzione totale, esattamente come per gli atleti italiani;
- ✓ redditi che sfiorano dal tetto di € 7.500,00: l'erogante il reddito deve operare una ritenuta a titolo d'imposta pari al 23 % + 0,9 %.
- ✓ Problematiche della disciplina:
 - L'aliquota del 23 % + addizionale è corretta ?
 - Tenore dell'art. 25,2° co. D.P.R. n. 600/1973: « [...] *se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento [...] »;*



ASPETTI PREVIDENZIALI

Dal 2001 (L. 342/2000) – Circ. INPS n. 32 del 7 Febbraio 2001

- ✓ *"... conseguentemente poiché la norma previdenziale, così come novellata dal terzo comma dell'articolo 34 della citata legge 342/00, si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all'articolo 47 comma 1 lettera c-bis del Tuir, **per i predetti emolumenti non è più configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata.** In relazione quanto precede devono ritenersi superate le istruzioni impartite con circolare 27 giugno 2000, n. 121. Sebbene il nuovo inquadramento dei predetti compensi decorra dal primo gennaio 2000 (art. 37 comma quarto) si precisa che non possono essere rimborsati contributi previdenziali eventualmente corrisposti nell'anno 2000 in attuazione della previgente normativa".*
- ✓ **Il 2 maggio 2001** anche l'**Inail**, adducendo le stesse motivazioni dell'Inps, con propria comunicazione della Direzione Centrale Rischi si allineò al principio che tali compensi, non costituendo più attività parasubordinata, non potevano più essere soggetti non solo al contributo previdenziale, ma anche a quello assicurativo.

- ✓ Il **comma 3 dell'articolo 90 della legge 289/02** estese poi la disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale che operavano in favore sempre di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- ✓ Anche in questo caso l'**Inps**, con propria **circolare n. 42 del 26 febbraio 2003**, non poté far altro di confermare che:
"...la nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell'ambito dell'articolo 47 comma primo lettera c-bis) del Tuir preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale".

"Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS"

Il decreto ha aggiornato la platea delle professionalità assicurate presso questo Ente sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore.

Mentre prima si parlava solo di "***addetti agli impianti sportivi***", ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)

La gestione non si basa sull'inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l'INPS, ma dei **lavoratori** che il legislatore individua autoritariamente come **beneficiari delle prestazioni previdenziali** prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

- *"...per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste **a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma** del rapporto di lavoro".*

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello Sport)

	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	33,00
Quota da versare all' INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali			5,17

*"... pertanto dall'entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (**anche non professionistico**) è obbligatoriamente assicurata all'ENPALS. Tra queste si ricordano:....*

- *Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)*
- *Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)*
- *....."*

- ✓ Per erogare compensi da "*prestazione sportiva dilettantistica*" le società devono essere iscritte al **Registro CONI** delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- ✓ Rientrano nell'esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività **nell'esercizio di arte o professione**

- ✓ Costituisce **esercizio di arte o professione** l'esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
- ✓ Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di **reddito professionale** laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Requisiti di professionalità

- 1) L'attività deve avere caratteristiche di **abitualità** (*"intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti"*)
- 2) *"La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di **marginalità**"* – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a € 4.500

... In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo **"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"**. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione.

... si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la **non assoggettabilità** a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "*redditi diversi*" ("*diversi*" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)

POSIZIONE CONI (circ. 19/12/06)

In relazione ai compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche ai propri istruttori, essendo questi inquadrati fiscalmente come "redditi diversi", **non** è dovuta contribuzione previdenziale ENPALS.

POSIZIONE ENPALS (circ. n. 13 - 7/08/06)

Non tutti i compensi erogati agli istruttori possono essere inquadrati come redditi diversi pertanto:

- a) L'istruttore **non** svolge questa attività come **attività principale**: compenso inquadrato tra i **redditi diversi** e non assoggettato a contributo ENPALS
- b) L'istruttore svolge questa attività come **attività principale**: compenso inquadrato come **reddito di lavoro** autonomo o subordinato e come tale assoggettabile a contributo previdenziale ENPALS

Interrogazione n. 5-01033

.....

In proposito, si precisa che possono qualificarsi come “redditi diversi” quei redditi che non siano riconducibili ad una diversa categoria reddituale prevista dall’articolo 6 del TUIR (redditi di lavoro dipendente – articolo 49 del TUIR; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – articolo 50 del TUIR, redditi di lavoro autonomo – articolo 53 del TUIR)

In sostanza, **possono essere qualificate come “redditi diversi” le somme che non siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra il soggetto percipiente e gli enti indicati al citato articolo 67, comma 1, lettera m), ovvero sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” né costituiscano il corrispettivo per l’esercizio dell’arte o della professione svolta**

- ✓ Istruttore già titolare di posizione INPS
- ✓ Istruttore che svolge attività sia in favore di atleti dilettanti che professionisti (gestione separata e normale)
- ✓ Istruttore che svolge attività sia in favore di sodalizi sportivi che di strutture turistico - ricettive
- ✓ Cumulabilità tra precedente gestione INPS ed attuale gestione ENPALS
- ✓ Prestazioni occasionali di carattere accessorio
- ✓ Assenza di istituti incentivanti quali apprendistato e contratto di inserimento
- ✓ Dipendenti Federazioni sportive nazionali

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.

1. L'ente pubblico "Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 Marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1 Aprile 1978, n. 250 è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto della medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale
per l'Attività Ispettiva

ENPALS

INAIL

INPS

Impianti e Circoli Sportivi

Nel corso dell'anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel settore degli impianti e circoli sportivi in ragione del D.M. 15 marzo 2005.

Nel corso del primo semestre 2008 le strutture che si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.).

Nel secondo semestre dello stesso anno le strutture iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

Ispezioni pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l'esistenza di **prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura "dilettantismo sportivo"**.

Al riguardo, considerato che la legge prevede la **totale esenzione contributiva nel caso in cui la prestazione sia svolta con modalità non professionali** (cd. dilettantismo sportivo) si ritiene opportuno privilegiare, nel corso del primo semestre 2008, le strutture che, anche in virtù dell'iscrizione al registro delle imprese presso Infocamere, si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.) e, nel secondo semestre dello stesso anno, spostare l'attenzione nei confronti delle strutture iscritte al registro di quelle dilettantistiche tenuto dal CONI. Sotto il profilo metodologico, si ritiene opportuno attivare preliminarmente, nei confronti di questa ultima tipologia di strutture, ispezione pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l'esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura "*dilettantismo sportivo*".

«[...] Per questi lavoratori l'impresa ha erroneamente considerato esenti dall'obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall'art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione **non sono state rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** (gare, manifestazioni, etc.) **bensì per far usufruire dei servizi dell'impresa** (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura».

- ✓ Parrebbe che la strategia che l'ENPALS ha seguito in fase accertativa nel 2008 e nel 2009, non sia più quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, **prescindendo dalla posizione soggettiva dell'istruttore, l'attenzione dei verificatori si sia spostata sul lato oggettivo.**
- ✓ L'attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe "*esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica*" e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell'istruttore, tra i redditi diversi.

- ✓ L'Agencia delimita la disciplina dell' "***esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche***" a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "*operano sui campi di gioco*" (es. *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..*).

Nelle parole "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

E' noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall'art.35, comma 5, del d.l. 30 Dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 Febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole "*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, contenute nell'art. 67, comma 1, lett. M), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica*".

Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 Aprile 2009, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 63-bis del d.l. n. 11/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del **5 per mille** dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività *"di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari"*.

Circolare ENPALS n. 18 del 9 Novembre 2009

L'Ente dà atto dell'interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che *"anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica". Viene, altresì, ribadito che è il CONI l'unico organismo abilitato ex lege alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica. Gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.*

Quesito 1

D: *L'Associazione Nazionale ALFA chiede di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", richiamato dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.*

R: ... In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all'indirizzo assunto da ultimo in materia dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

✓ Art. 1 comma 1180:

“...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ...sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..”

PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI RAPPORTI C.D. DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO?

"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Attività incompatibili con la modalità a progetto: il Ministero individua una serie di attività che ritiene incompatibili con lo schema della collaborazione a progetto: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste, elenchi telefonici; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baby-sitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; prestatori di manodopera agricola; addetti alle attività di segreteria e terminalisti, ecc.

Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre tali fattispecie lavorative nell'ambito del lavoro subordinato.

- a) Segreteria, reception
- b) Commerciali, promoter
- c) Assistenti bagnanti
- d) Gestori posti di ristoro, corner shop
- e) Addetti alle pulizie, manutenzione

Circolare INPS n. 164 del 21/08/2001

- ✓ Nella realtà, è ricorrente la fattispecie di palestre dove non vengono effettuate attività sportive – quali si conferma il suddetto inquadramento aziendale nel settore industria – ma attività svolte per conseguire risultati estetici o recupero motorio.
- ✓ Tale ultime novità, non configurandosi pertanto come attività sportive, non possono essere ricomprese nel settore industria né i dipendenti assicurati all'ENPALS in base alle norme di cui al Decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
- ✓ Pertanto, in conformità a quanto sopra, la classificazione previdenziale delle attività espletate per l'estetica o riabilitativa dovrà essere effettuata nel settore terziario o nel settore artigianato.

VADEMECUM MINISTRO LAVORO 05/12/2008

23. Problema. I lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo in possesso di partita Iva soggetti a contribuzione Enpals devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro?

No. Sono esclusi dalla iscrizione nel Libro Unico del Lavoro tutti i titolari di posizione autonoma di tipo imprenditoriale o professionale.

VADEMECUM MINISTRO LAVORO

05/12/2008

24. Problema. I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a € 7.500 vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro?

No. Si deve distinguere a tal fine tra una collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

**VADEMECUM MINISTRO LAVORO
05/12/2008**

25. Problema. I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo vanno iscritti nel Libro Unico?

No. Nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro.



"LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO": UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI

Criticità in fase contenziosa e difficoltà applicative delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Violazioni di natura penale, amministrativa e civile

- ✓ Qualora siano accertate violazioni di natura **penale**, gli ispettori del lavoro in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, o i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali (ENPALS) nella loro veste di pubblici ufficiali, devono provvedere, a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria che è l'unica competente all'irrogazione di questo genere di sanzioni.
- ✓ Le violazioni di natura **amministrativa**, invece, contemplano esclusivamente il pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora esso avvenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, l'importo della sanzione amministrativa viene ridotto, (ai sensi dell'art. 16 della legge 24/1/1981, n. 689), al terzo del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione prevista.
- ✓ Quanto alle sanzioni **civili**, invece, si tratta di sanzioni *una tantum* calcolate in misura differenziata rispetto alla gravità della violazione: omissione contributiva (morosità) o evasione contributiva.

I Ricorsi in sede amministrativa e gerarchica

- ✓ I verbali di accertamento notificati ad ASD/SSD sono spesso **congiunti** (ENPALS o SIAE/DPL/INAIL)
- ✓ Avverso la contestazione delle violazioni di natura amministrativa, gli interessati hanno facoltà di inoltrare all'amministrazione competente (DPL, INPS, INAIL, ENPALS), **entro 30 giorni** dalla data di contestazione o di notifica delle violazioni, scritti difensivi, e/o possono, entro lo stesso termine, chiedere di essere sentiti (art. 18, L. 689/1981).
- ✓ Stante la circostanza che ciò di cui si dibatte è generalmente il corretto inquadramento degli istruttori è possibile, in via sussidiaria, far ricorso (sempre entro 30 gg.) al **Comitato Regionale per i rapporti di lavoro** costituito in seno alla DRL ex art. 17, comma 2 D.lgs. n. 124/2004. La mancata pronuncia entro 90 gg. equivale a rigetto.

Lavoro Sportivo = lavoro irregolare?

Art. 14 d.lgs. 81/08

*1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare** ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare **provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al **20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro***

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Un non corretto inquadramento (prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro) delle risorse umane operanti in favore di un'ASD/SSD può condurre alla chiusura di un centro sportivo. Ipotesi remota e con condivisibile ma già realizzatasi.

- ✓ A norma dei **Principi di Giustizia Sportiva** approvati dal C.N. CONI il 19/05/2010, gli Statuti federali devono contenere una **clausola compromissoria** "*per arbitrato libero o irrituale*" che impegni affiliati e tesserati a devolvere eventuali controversie, originate dalla loro attività sportiva o associativa (e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia sportiva né del Giudice Amministrativo), ad un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto previsto dai Regolamenti federali.
- ✓ **L'art. 806 c.p.c.** (Controversie arbitrabili) dispone che "*le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili ... Le controversie di cui all'**articolo 409** (Controversie individuali di lavoro) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro*".

**La prestazione sportiva dilettantistica
è una prestazione di lavoro?**

- ✓ Il divieto di tesseramento previsto dalla delibera FIPAV per gli atleti stranieri under 23 viola una libertà fondamentale in campo economico quale è quella di esercitare un'attività lavorativa in condizioni di parità ed avendo tale divieto portata discriminatoria, alla fattispecie sarà applicabile l'azione contro la discriminazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/98.
- ✓ Anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese

***DEFINIZIONE COMUNITARIA
DI "PROFESSIONAL PLAYER" E "PROFESSIONAL SPORT"***

- ✓ Sino all'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** (c.d. Testo unico in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro), la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro aveva riguardato solo marginalmente lo sport. Il **D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994** definiva, infatti, il lavoratore come colui che presta il proprio lavoro alle **dipendenze** di un datore di lavoro (impresa) con rapporto di lavoro subordinato.
- ✓ Stante la definizione di "*lavoratore*" contenuta nell'ormai abrogato D.lgs. 626/1994, il mondo dello sport dilettantistico (gli sportivi professionisti ex L. 91/1981 sono, salvo rare eccezioni, lavoratori subordinati) era stato praticamente esentato dagli adempimenti previsti dalla normativa pre-vigente.

- ✓ Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «**LAVORATORE**»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere..* In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. 266/91.
- ✓ «**DATORE DI LAVORO**»: *il soggetto che ha la **responsabilità dell'organizzazione**.*
- ✓ Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali.

Modifiche D. Lgs 106/2009 al T.U. 81/08

- ✓ All'art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: "*il volontariato come definito dalla legge 266/91*" e le parole: "*il volontario che effettua il servizio civile*" sono soppresse.
- ✓ In sostanza **è stata eliminata l'equiparazione del volontario**, di cui alla L. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), **al lavoratore (subordinato)**, introducendo, comunque, una tutela.
- ✓ Per effetto della modifica, a tutti i **volontari** rientranti nella specifica L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista (dall'art. 21) per i **lavoratori autonomi**, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Tutela per i volontari

- ✓ Nel caso in cui il volontario svolga la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (es: associazioni che operano presso strutture terze gestite da datori di lavoro, come strutture pubbliche o private) sussiste l'onere a carico del datore di lavoro (*ex novo* co. 12 bis dell'art. 3 del T.U. novellato) di fornire corrette ed esaustive informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.
- ✓ Sussiste, altresì, l'obbligo per il "datore di lavoro" ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i **rischi da interferenze** tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione.
- ✓ I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutela per gli sportivi dilettanti

Quale tutela prevedere per le figure, quali quella della stragrande maggioranza degli istruttori, titolari di un rapporto di prestazione sportiva dilettantistica i cui emolumenti sono considerati dal Legislatore dei "redditi diversi" (e, pertanto, diversi da quelli di lavoro)?

- ✓ Dovendo procedere per interpretazioni, in assenza di specifiche disposizioni, la risposta non potrà essere inequivocabile, ma, in via prudenziale e soltanto ai fini dell'applicazione delle norme sulla sicurezza, si dovrebbe propendere per l'applicazione delle disposizioni previste per i volontari ed i lavoratori autonomi (art. 21 T.U.).
- ✓ Ed anche qualora si volessero estendere le tutele che il decreto garantisce ai soli lavoratori autonomi, si dovrebbe attentamente valutare il concreto atteggiarsi del rapporto in quanto, a mio avviso, ci potrebbero essere diversi punti di contatto con la **prestazione di "servizi di natura intellettuale"**, per la quale, il T.U. prevede minori obblighi rispetto ai lavoratori autonomi tout-court (ad es. no DUVRI)

Tutela per i CO.CO.CO. Amministr.-Gestionali

Quale tutela prevedere per i titolari di un rapporto di co.co.co. amministrativo-gestionale i cui emolumenti sono considerati dal Legislatore dei "redditi diversi" (e, pertanto, diversi da quelli di lavoro)?

✓ I compensi, come per la prestazione sportiva dilettantistica sono considerati "redditi diversi" per il percettore, ma, per una serie di motivi (tra cui anche l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione e della cessazione del rapporto al Centro per l'impiego), detta collaborazione non può certamente dirsi equiparata a quella del volontario. Si propende per l'equiparazione del co.co.co. amministrativo-gestionale al **lavoratore autonomo esercente professione intellettuale** e si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 7 *"nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente"*.

Principali Adempimenti

- ✓ Art. 15 del T.U.: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; organizzazione del lavoro in base a principi ergonomici; utilizzo limitato di alcuni agenti chimici e simili; controllo medico e sanitario; formazione e informazione ai lavoratori; misure di emergenza (es. uscite di sicurezza, porte con maniglioni antipánico), primo soccorso (es. cassette di pronto soccorso, corsi) lotta antincendio (es. estintori, idranti, procedure di evacuazione); uso di segnaletica di avvertimento (cartellonistica di emergenza); regolare manutenzione di impianti, ambienti, mezzi, attrezzature.
- ✓ **Documento di valutazione rischi (DVR):** deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del **medico competente**.
- ✓ Per le realtà le cui dimensioni non superino i **10 addetti** è prevista la possibilità di una **autocertificazione** scritta della valutazione dei rischi.

Art 75 D. LGS n. 276/2003

(Finalità)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
- **SI CERTIFICANO, QUINDI, SOLO RAPPORTI DI LAVORO**
 - **SONO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RAPPORTI DI LAVORO NON SOGGETTI A TUTELA PREVIDENZIALE?**

Art 61 D. LGS n. 276/2003

(Definizione e campo di applicazione)

.....

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo ... nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

.....

Cosa viene certificato?

...

Certifica che il contratto stipulato dalle parti concernente lo svolgimento dell'attività di istruttore così come da documentazione prodotta e conservata agli atti e come rappresentato dalle parti in sede di istanza e di audizione rientra tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. e 61 comma 3 d. lgs. 276/03 resi in favore di una società sportiva dilettantistica affiliata alla FIPCF ed alla FIN nonché iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche c/o il Coni.

**SIAMO CERTI CHE QUESTA CERTIFICAZIONE PRODUCE
COME CONSEGUENZA L'ESCLUSIONE DA CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI O SOLO LA NEGAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE, AI FINI
ENPALS E' IRRILEVANTE?**

**QUALE E' LA NORMATIVA
APPLICABILE IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI
NELL'AMBITO DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE?**

In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. N. 81/2008 alle lettere a) e b) dell'art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all'art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.

Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D. Lgs. N. 81/2008 siano applicabili integralmente nell'ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse – legge 16 Dicembre 1991, n. 398 "Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche", l'art. 90 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.

Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport.

Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l'applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. N. 276/2003 e 3, comma 7, del D. Lgs. N. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Per tali lavoratori si esclude, altresì, l'equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell'art. 3, del D.Lgs. N. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all'atto costitutivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge. Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i *redditi diversi* ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. M) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.

Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.

Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni dalla responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità

Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.



LE PRESTAZIONI OCCASIONALI A CARATTERE ACCESSORIO NELLO SPORT.

ASPETTI GIUSLAVORISTICI, PREVIDENZIALI E FISCALI

- ✓ **Che cos'è il lavoro occasionale accessorio?**
- ✓ *Particolare* modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge c.d. *Biagi*, creata per distinguere e differenziare, oltre che tutelare, l'ampio universo delle **prestazioni c.d. occasionali**, le quali **non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario** nell'ambito previsto dall'art. 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

- ✓ Circolare INPS 9 luglio 2009, n. 88: *“per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e 'accessorie', non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare”.*

Lavoro accessorio e prestazione sportiva ex art. 67, comma 1 lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917



Primo tratto di somiglianza: si è in presenza di prestazione **terze** rispetto all'ampio *genus* "lavoro subordinato" vs "lavoro autonomo".



Identica finalità: non inserire una nuova tipologia negoziale / contrattuale, ma semplicemente **trovare una regolamentazione minima ed assicurare le mancate tutele previdenziali ed assicurative ad una serie di micro rapporti di lavoro e di prestazioni che, diversamente, rimarrebbero nel lavoro nero;**



*Operazione più sociale e regolatoria che non
meramente giuridica*

- ***Sostanzialmente***, la platea dei committenti - coloro cioè che possono impiegare prestatori di lavoro occasionale – è ad oggi vastissima e comprende, al di fuori della Pubblica amministrazione, **tutti** i settori produttivi.
- Avvertendo che l'elenco è meramente espositivo e **non** tassativo, i committenti possono essere:
 - ✓ **imprese del settore agricolo**: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
 - ✓ **imprese familiari**: la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il **limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale**;

- ✓ famiglie;
- ✓ privati;
- ✓ imprese ed aziende di ogni tipo, forma e dimensione;
- ✓ lavoratori autonomi, artisti e professionisti;
- ✓ enti senza fini di lucro, comunità d'ogni tipo, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche (*);
- ✓ condomini;
- ✓ **enti locali**, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, **e in tutti i settori produttivi** nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);
- ✓ **committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.**

(*)

Si fa riferimento a soggetti sportivi dilettantistici effettivamente e sostanzialmente tali.

Quindi, quando si fa riferimento ad a.s.d. ovvero s.s.d., si intendono soggetti che rispettano in modo sostanziale e non meramente formale le seguenti norme: art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); art. 90, commi 17 e 18, della L. 27 dicembre 2002, n. 289; quindi iscrizione al Registro C.O.N.I. effettuata e modello EAS compilato / inviato.

- In sede di lavoro accessorio, **non può esistere alcuna forma di intermediazione** nemmeno se lecita e legittima per forme subordinate o parasubordinate.
 - ✓ Circolare INPS n. 88 *ult. cit.*: *“La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione”.*

Punto poco chiaro ad operatori ed interpreti

L'accessorietà della prestazione ha fatto ritenere che un committente possa servirsi di tali tipologie di prestazione solo per far svolgere tipologie di lavori che esulano dalla propria attività principale.

Es.: imprenditore *giardiniere*: può assumere X per lavori di potatura ? Non sono di certo occasionali ... Ma possono essere accessori ad esempio in caso di un aumento improvviso di domanda.

Occasionalmente, infatti, si può assumere un lavoratore accessorio anche per far svolgere attività ordinarie del soggetto committente.

Chiarito che sostanzialmente tutto il tessuto aziendale può giovare di tali specifiche tipologie di collaborazioni occasionali, **va chiarito che non tutti, o almeno non tutti nel limite dei 5.000,00= Euro annui** (v. *infra*), possono divenire prestatori di lavoro accessorio.

Infatti, possono lavorare:

- ✓ **settore domestico:** i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell'abitudine. In questa fattispecie si inseriscono il **babysitting** e il **dogsitting**;
- ✓ **lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;**
- ✓ **manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà** (anche a favore di committenti pubblici);
- ✓ **consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;**
- ✓ **insegnamento privato e supplementare;**
- ✓ **attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;**

- **pensionati** > titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- **studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica** > sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà: per "periodi di vacanza" si intendono:
 - a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
 - b) b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- **studenti universitari** > gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali

Le manifestazioni sportive

Chiarito che un ente sportivo può servirsi di lavoro accessorio anche per far svolgere lavori *non* sportivi (es. di giardinaggio, di pulizia, e simili), va chiarita la portata sottesa alla locuzione *manifestazione sportiva*.

In altre parole: per *manifestazione* si intende solo l'evento sportivo nel senso di evento – spettacolo (gara, torneo ...), ovvero più semplicemente l'evento sportivo in quanto tale (allenamenti ...)?

La prassi ha chiarito, in sede di interpretazione dell'art. 67, comma 1 lettera m), del TUIR, che la citata disposizione "è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione" comprendendosi quindi anche soggetti distinti dagli atleti o dai tecnici.

Una simile lettura – estensiva – può suggerire, a sua volta, una lettura ampia del concetto di manifestazione sportiva, arrivando a ricomprendervi anche il mero allenamento?

Vertendosi qui in ambito prettamente lavoristico, in assenza di precisazioni normative contrarie, è prudente interpretare restrittivamente il disposto normativo

Fra l'altro, la prassi ha interpretato in termini ulteriormente ristrettivi il disposto in questione.

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare 6 maggio 2009, n. 6544, ha chiarito che gli *steward* nelle partite di calcio (e quindi anche pallacanestro e pallavolo e varie discipline) sono sempre e comunque lavoratori in quanto la loro utilizzazione non è di norma né occasionale né accessoria.

Modalità di pagamento

- ✓ Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro, ovvero 50 (cinque buoni non separabili).
- ✓ I buoni (*voucher*) sono disponibili per l'acquisto (sia all'esito di procedura telematica che cartacea) su tutto il territorio nazionale, presso le sedi INPS (prossimamente, anche presso le tabaccherie, solo in alcune regioni).
- ✓ I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le sedi INPS, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

▪ Limiti

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

- 1. in generale** fino ad un **limite economico di 5.000 euro netti** (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell'anno solare;
- 2. nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito**, fino ad un **limite economico di 3.000 euro netti** complessivi per anno solare e non per singolo committente.

▪ Vantaggi

- ✓ **Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità**, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- ✓ Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
- ✓ Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'INPS e alla copertura assicurativa presso l'INAIL ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

- ✓ Non è prevista né a pena di nullità né *ad probationem* la forma scritta (comunque consigliata) del contratto.
- ✓ Deve essere effettuata una mera comunicazione all'INPS di inizio prestazione in via telematica o cartacea da parte del prestatore.
- ✓ Nessun adempimento relativo al libro unico del lavoro.
- ✓ La prestazione, essendo occasionale, prevede un termine, spirato il quale il rapporto è risolto di diritto.

- ✓ Non è previsto alcun tipo di obbligo contabile e/o documentale ulteriore.
- ✓ Non è prevista alcuna tutela propria del c.d. statuto dei lavoratori, così come non è prevista alcuna tutela contro il licenziamento ingiurioso o discriminatorio (in questa fattispecie, ricordasi, di licenziamento non si può nemmeno parlare).

- ✓ Chi eroga il compenso non deve operare alcuna forma di ritenuta: il provento erogato è quindi esente da qualsiasi tipo di imposizione tributaria in capo al percettore e per converso il *costo* di questo lavoro per il datore è pari a 0 (la parte di retribuzione relativa alla contribuzione INPS ed INAIL è compresa nel buono, quindi il datore non ha altri costi aggiuntivi).

- **Il rapporto è in perfetto equilibrio previdenziale e soprattutto pienamente regolare.**
- ✓ Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti - infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio (5%).
- ✓ Esemplificando:
- ✓ il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro;
- ✓ il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

- ✓ Si è detto che la prestazione d'opera sportiva genera redditi diversi e che, pertanto, la pretesa ENPALS ed INAL non riguarda i redditi erogati *ex art. 67, comma 1 lettera m)*, del TUIR, che non sono *redditi di lavoro*.
- ✓ Si ribadisce tuttavia come la categoria dei redditi diversi accoglie già altri tipi di redditi provenienti da contratti di lavoro (quali quelli occasionali, ma non quelli accessori).
- ✓ Quindi, da un lato non è teoricamente un errore considerare quali redditi diversi proventi soggetti a contribuzione previdenziale ed assicurativa, e, dall'altro, va riaffermato come, al di sotto di una certa soglia minima, sia corretto non imporre alcun trattamento fiscale.

Va detto che, da un punto di vista fiscale, **non** ci sono sostanziali vantaggi / svantaggi rispetto all'utilizzo della prestazione *ex art. 67, comma 1 lettera m)*, del TUIR, salvo la maggior *franchigia* prevista da tale ultima norma e ciò, ovviamente, con riferimento alle erogazione entro i 7.500,00= Euro.

- ✓ Da un punto di vista previdenziale e assicurativo, invece, la gestione in regime di *lavoro accessorio* di tali prestazione è di sicuro più equilibrata in quanto consente di regolarizzare in toto il settore **prevenendo** qualsivoglia forma di contenzioso ENPALS – INAIL in ordine alle già ricordate problematiche di riconduzione dei prestatori *ex art. 67 ult. cit.* nel novero della contribuzione ordinaria per i lavoratori sportivi subordinati o autonomi o comunque co.co.co. (*tradizionali*).